

**REGOLAMENTO**  
*per la*  
***concessione di finanziamenti e***  
***benefici economici ad enti pubblici e privati***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 10/05/2000 rettificata con atto consiliare n. 188 del 19/12/2000

Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/01/2012 e determinazione Dirigenziale n. 152 del 16/02/2012 per la modulistica

## CAPO I *FINALITA'*

### *Art. 1*

1) Con il presente Regolamento, il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Gli interventi di qualsiasi natura che comportino l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata, alla crescita culturale, alla conservazione delle tradizioni della Comunità e alla valorizzazione del territorio.

#### *a) Benefici Finanziari*

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolato alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnati.

#### *b) Vantaggi Economici*

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

### *Art. 2*

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità con i quali vengono concessi i benefici finanziari e i vantaggi economici devono risultare dai singoli provvedimenti.

### *Art. 3*

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8.6.1990, n. 142, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

### *Art. 4*

1) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990, n. 142.

### *Art. 5*

1) Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.

2) Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di carattere generale.

## CAPO II PROCEDURE

### *Art. 6*

- 1) La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, ad avvenuta esecutività del Bilancio di previsione da parte dell'Organo di controllo, i termini, anche diversificati in relazione ai Settori di intervento, entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Tale decisione è portata a conoscenza di tutti i cittadini mediante pubblici manifesti. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
- 2) La Giunta Comunale può rivedere o modificare in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze d'adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi d'eventi non previsti.
- 3) Con la deliberazione di cui al 1° comma sono determinati i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al 2° comma dall'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241.
- 4) Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal 2° comma dell'art. 16.
- 5) Con motivati provvedimenti, potranno essere accordati dalla Giunta Comunale, benefici finanziari e vantaggi economici a sostegno di iniziative di particolare rilevanza, in armonia alle finalità di cui all'art. 1.

### *Art. 7*

- 1) Le istanze per la concessione di contributi o d'altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2) Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- 3) Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico e amministrativa d'alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, nonché alle Associazioni di cui al comma VII, art. 14 del D.P.R. 24.07.77, n. 616. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui al Capo VI direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

### *Art. 8*

- 1) Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta Comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
- 4) La Giunta Comunale può richiedere motivatamente, in caso di istruttoria negativa, un approfondimento dell'istruttoria stessa.

*Art. 9*

- 1) Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
- 2) Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
- 3) Il Segretario Comunale riceve la proposta di deliberazione munita dei pareri di regolarità tecnica e di quella contabile e rimette la proposta alla Giunta Comunale con il suo parere di legittimità, se richiesto.

**CAPO III**  
**SETTORI D'INTERVENTO**

*Art. 10*

1) L'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti per benefici finanziari e/o vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili a:

- Enti Pubblici
- Soggetti Privati (Cooperative, Gruppi Culturali, Ambientalistici, Sportivi, Ricreativi, di Volontariato e d'Impegno Sociale, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento senza fini di lucro d'attività o manifestazioni d'interesse generale).

I settori d'intervento sono:

- a) Assistenza e sicurezza sociali;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.
- g) Turismo

2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono a lui riconducibili.

CAPO IV  
*SOGGETTI AMMESSI*

*Art. 11*

- 1) La concessione di benefici finanziari e/o vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b) d'Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune senza scopo di lucro;
- 2) Nell'esame delle domande e proposte d'intervento si deve tenere conto, per gli elementi di valutazione, delle attività e iniziative previste ai punti a) b) c) d) e) f) g) comma 1° dell'art. 10. Le domande e le proposte devono essere corredate dal progetto-preventivo di spesa delle iniziative. Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

CAPO V  
*CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE*

*Art. 12*

- 1) Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedano la concessione di un beneficio finanziario e/o un vantaggio economico quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata da:
- a) per il primo anno:
    - bilancio di previsione nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
    - programma dettagliato dell'attività;
    - precisazione dell'epoca e del luogo di effettuazione.
  - b) per le richieste presentate dopo il primo anno d'attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo:
    - bilancio di previsione nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
    - programma d'attività;
    - precisazione dell'epoca e del luogo di effettuazione;
    - bilancio consuntivo della gestione finanziaria dell'anno precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- Il Settore competente può richiedere l'acquisizione della documentazione mancante per integrare e/o completare l'istanza.

- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare attenzione agli Enti Pubblici privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la

devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3) L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 50% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 50% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Nel caso in cui il contributo assegnato come anticipazione o prima tranche, non trovi giustificazione per la mancata realizzazione del programma presentato dai soggetti richiedenti, si provvederà al recupero, nelle forme e nei modi previsti da legge, delle somme versate e non spese motivatamente.

4) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

L'erogazione del saldo dei contributi assegnati, avverrà previa presentazione da parte del legale rappresentante di:

a) una relazione esplicativa dello svolgimento dell'attività per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti, con allegate copie delle pezze giustificative;

c) autodichiarazione per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% e modalità di liquidazione, reperibile presso il Settore competente;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi delle normative sulle dichiarazioni mendaci, reperibile presso il Settore competente.

La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività, fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

### *Art. 13*

1) Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedano la concessione di un beneficio finanziario e/o vantaggio economico quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata secondo le modalità previste dal precedente art. 12 comma 1).

Il Settore competente può richiedere l'acquisizione della documentazione mancante per integrare e/o completare l'istanza.

2) Può essere prevista l'anticipazione e un acconto, sul contributo finanziario concesso, fino ad un massimo del 50% nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio della manifestazione o iniziativa.

3) L'erogazione dei contributi assegnati avverrà secondo i criteri indicati all'art.12 comma 3) e 4).

La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività, fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

4) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborino, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti, dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

5) La concessione di benefici finanziari e/o vantaggi economici di cui al presente e precedente articolo, viene concessa a persone ed Enti pubblici o privati che operano nei seguenti settori e per le seguenti finalità, secondo i criteri e le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente:

## SETTORE CULTURALE

- allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;
- sviluppo di quelle attività culturali che possono porsi come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
- valorizzazione e rilancio del ruolo delle grandi istituzioni culturali;
- conservazione ed accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;
- studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

## SETTORE SPORTIVO E TEMPO LIBERO

- attività e manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito della scuola, del lavoro e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività a favore dei soggetti portatori di handicap;
- attività e manifestazioni sportive per l'affermazione dell'educazione dei giovani mediante avviamento agli sports di base;
- attività e manifestazioni sportive a favore degli adulti e degli anziani attraverso il loro coinvolgimento; - manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale ed internazionale che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistiche-economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

## SETTORE TURISTICO

- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere locale, nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale, attività trainante nelle attività turistiche cittadine;
- incentivazione del soggiorno turistico attraverso l'offerta ai visitatori italiani e stranieri di strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione.

### *Art. 14*

- 1) L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.13, richiedano, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
- 2) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominate dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato d'impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese d'ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 15

1) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevano contributi annuali per l'espletamento della loro attività nonché manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2) *La concessione del patrocinio, quale riconoscimento e pubblico apprezzamento di manifestazioni, iniziative, progetti presentati e realizzati da associazioni, enti o persone fisiche, deve essere richiesta dal soggetto organizzatore, debitamente firmata dal legale rappresentante, almeno trenta giorni prima della data della manifestazione; l'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, deve indicare data e luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor e l'avvenuto ottenimento di patrocini pubblici.*

3) *Il patrocinio potrà essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo o agevolazioni. La concessione del patrocinio che comporta benefici finanziari o agevolazioni è rilasciata secondo le valutazioni espresse formalmente nel proprio atto dalla Giunta. I patrocini che non contemplano benefici finanziari o agevolazioni sono concessi con atto sindacale, previa istruttoria favorevole dell'ufficio competente per materia.*

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante l'apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario, secondo le modalità e la grafica concordata con il responsabile del procedimento.

*L'amministrazione Comunale non concede patrocini:*

- *per iniziative di carattere politico;*
- *per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;*
- *per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune ad eccezione delle iniziative di carattere promozionale concordate con l'amministrazione comunale;*
- *per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità.*

*Il diniego sarà comunicato per iscritto.*

*Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività od iniziative.*

*Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.*



CAPO VI  
*ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE*

*Art. 16*

1) Le persone fisiche che presentino istanza per ottenere benefici finanziari e/o vantaggi economici (capo I, art. 1 del presente Regolamento) dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione e l'ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari d'altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2) L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitino d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta Comunale per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale d'assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta Comunale gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della Legge 8.6.1990, n. 142.

*Art. 17*

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche familiari, relazionali e sociali della persona.

*Art. 18*

1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme d'assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2) Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

#### *Art. 19*

Gli interventi si distinguono in:

- a) *Interventi diretti*, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili.
- b) *Interventi indiretti*, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o di disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

#### *Art. 20*

*Interventi diretti*. Gli interventi diretti si distinguono in:

- *Ordinari*, con carattere continuativo, permanendo le condizioni di disagio iniziale;
- *A tempo determinato*, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- *Straordinari*, con carattere una tantum, volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

#### *Art. 21*

*Interventi indiretti*. Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

#### *Art. 22*

*Requisiti*. Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al *Reddito minimo vitale individuale* di cui all'articolo seguente. In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

#### *Art. 23*

*Reddito minimovitale individuale*. Il reddito minimo vitale individuale è quello riferito alla pensione minima elargita dall'INPS nel mese di gennaio dell'anno in corso. Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente a

quello in corso. Da tale reddito si detraggono le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione. Si detrarrà comunque la somma massima di Lit. 300000. La determinazione di intervento sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

#### *Art. 24*

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale istruite dall'ufficio, sono sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio dell'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta da n. 5 consiglieri comunali, il Capo Settore interventi sociali o suo delegato. La determinazione della Giunta Comunale deve essere adottata entro 20 giorni, dopo aver acquisito il parere dell'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale. Qualsiasi variazione del reddito del richiedente e dei familiari conviventi dovrà essere tempestivamente comunicata e comporterà un adeguamento o un venire meno del contributo. Il contributo proposto dalla Commissione Consiliare, per nucleo familiare, non potrà superare la somma di Lit. 500.000.

#### *Art. 25*

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista Comunale, di somme non superiori a Lit. 500.000.

#### *Art. 26*

La Giunta Comunale e gli operatori comunali debbono sempre tenere conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario. Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà egualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di legge. Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

#### *Art. 27*

- 1) Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 18 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 16.
- 2) Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art.18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dall'attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi, espressi alla Giunta Comunale per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti, al fine di conseguire al migliore livello di efficacia le finalità previste.
- 3) Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta Comunale a svolgere l'azione di coordinamento e di guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
- 4) Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedentemente art. 16.

5) Di dare atto che per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento ai provvedimenti Consiliari relativi al Sociale già approvati ed operanti sulla materia, purché non in contrasto con il presente atto.

**CAPO VII**  
**ATTIVITA' SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

*Art. 28*

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, turistiche e ricreative del tempo libero sono finalizzate alla pratica dello sport e dell'attività dilettantistica, per la formazione educativa, sportiva e ricreativa dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionale possono essere concesse, qualora ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l'esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, ricreativa ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti Capi II, IV, V.

*Art. 29*

- 1) La concessione a condizioni agevolate dell'uso degli impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 28, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente Organo Comune e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con l'accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione Provinciale per i locali di spettacolo avrà concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

*Art. 29 bis*

- 1) Gli interventi del Comune sono finalizzati a sostegno delle attività con finalità turistiche promosse da associazioni, comitati e gruppi culturali, con esclusione di qualsiasi soggetto avente fine di lucro.
- 2) Alle associazioni, comitati e gruppi culturali di cui al comma precedente possono essere concesse, qualora ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l'esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 3) Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti Capi II, IV, V.

**CAPO VIII**

## *SVILUPPO ECONOMICO*

### *Art. 30*

1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione delle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3) La concessione dei contributi per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 20% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi. L'ammontare del contributo sarà comunque proporzionato all'importanza dell'iniziativa.

4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

### *Art. 31*

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lett. e) del I comma del precedente art. 30 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

*Art. 32*

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgano attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengano l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuino attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovano scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre Comunità nazionali e straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione.
  - f) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale attività di promozione e utilità sociali senza finalità di lucro.*

*Art. 33*

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa, culturale e sociale, sia dell'attività già svolta, che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la Comunità Locale, sia per benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2) I contributi per le finalità di cui all'art. 32 e 28 non possono essere di importo superiore all'80% delle spese dichiarate nel bilancio di previsione e comunque in misura non eccedente le uscite al netto delle entrate derivanti da finanziamenti di altri enti, contributi da sponsor e degli incassi derivanti da operazioni commerciali quali la vendita di biglietti, di pubblicazioni e di oggettistica, dichiarate nel bilancio di previsione. A conclusione dell'iniziativa e su presentazione di rendiconto documentato, dove devono essere riportate in dettaglio tutte le voci di spesa sostenute e le eventuali entrate e/o incassi, l'Amministrazione Comunale erogherà il contributo deliberato che potrà costituire totale copertura della parte di spesa non assicurata da altri mezzi finanziari. A garanzia della condizione di cui sopra vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura, qualora sussistenti. L'eventuale accertamento, a consuntivo, della non veridicità degli elementi informativi previsti, in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la riduzione o la revoca del contributo. I contributi ad istituzioni scolastiche, pubbliche e private, aventi sede nel territorio comunale, per attività culturali ed educative, sono stabiliti con deliberazione giunta e possono sovvenzionare integralmente i progetti presentati. La liquidazione del contributo viene effettuato a seguito di presentazione da parte dell'istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare svolgimento dell'iniziativa corredata da documentazione contabile. Il contributo viene ridotto qualora risulti un esborso inferiore a quanto stanziato, al netto degli incassi, risultante da rendiconto documentato dell'iniziativa.
- 3) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e delle condizioni stabilite dai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO X  
*TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI*

*Art. 34*

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operino in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO XI  
*INTERVENTI STRAORDINARI*

*Art. 35*

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui I comma, le norme previste dai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO XII  
*DISPOSIZIONI FINALI*

*Art. 36*

Di dare atto che nelle more di approvazione del presente regolamento, gli uffici comunali competenti procederanno all'istruttoria delle istanze pervenute secondo le modalità fino ad oggi utilizzate e comunque nel rispetto dei criteri in vigore compatibilmente con le esigenze rappresentate dall'utenza di riferimento.



Ad avvenuta esecutività del presente Regolamento e con la sua entrata in vigore, verrà disposta con apposito atto giuntale, la revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 760 del 07.05.1996 e sarà considerata superata qualsiasi norma regolamentare in contrasto con esso.

